



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 3560 del 19 ottobre 1999

Oggetto: Criteri e modalità di carattere operativo da seguire per l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs n. 22/1997 di competenza del Sindaco
(pubblicata in BURV 16 novembre 1999, n. 99)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare i criteri e le modalità di carattere operativo da seguire per l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22/1997 di competenza del Sindaco contenuti nell'all. A, facente parte della presente deliberazione, disponendone l'integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente.

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ DI CARATTERE OPERATIVO DA SEGUIRE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS. N. 22/1997 DI COMPETENZA DEL SINDACO

A) L'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997 sancisce il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo

Al riguardo, prima di prospettare le modalità di intervento per effettuare l'allontanamento dei rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato sul suolo e nel suolo, va fatta una considerazione relativa al caso in cui al proprietario del sito non sia riconducibile alcuna responsabilità, in ordine all'abbandono e al deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, e altresì non sia individuabile il responsabile.

Ricorrendo tale evenienza, il soggetto di cui sopra che intenda dar corso alle iniziative volte all'allontanamento dei rifiuti, anche in assenza di provvedimenti ordinatori, dovrà predisporre un *programma di smaltimento* da sottoporre al Comune interessato e da inviare, per conoscenza, alla Provincia competente per territorio e alla direzione provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Tale *programma di smaltimento* dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- natura e quantità dei rifiuti rinvenuti;
- documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;
- gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
- i tempi di attuazione del programma di smaltimento;
- l'eventuale necessità di attuare ulteriori indagini del suolo, del sottosuolo, delle acque

superficiali sotterranee al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre il progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997;

Sembra utile ricordare che in base a quanto disposto all'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, il proprietario dell'area interessata dall'abbandono o dal deposito incontrollato dei rifiuti, per non incorrere nelle sanzioni e negli obblighi di corresponsione del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi (cosiddetta "ecotassa") previsto dalla stessa legge n. 549/1995, nonché nelle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 22/1997, dovrà aver presentato tempestiva denuncia alle autorità competenti (Provincia e Comune) prima dell'effettivo accertamento della violazione di legge in questione.

Potrebbero inoltre verificarsi le seguenti situazioni:

1) *intervento diretto del soggetto, che disponga a qualsiasi titolo dell'area interessata, in capo al quale sia riconducibile la responsabilità in ordine all'abbandono e al deposito incontrollato sul suolo e nel suolo.*

In tale circostanza, per attivare le necessarie azioni di coordinamento e controllo, al fine di dar corso alle iniziative volte all'allontanamento dei rifiuti, dovrà essere predisposto il *programma di smaltimento* sopra richiamato, da sottoporre al Comune interessato e da inviare alla Provincia competente per territorio e alla direzione provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Va da sé che, ricorrendo tale ipotesi, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 22/1997, dovrà essere corrisposto anche il tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi stabilito dall'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995 (cioè a dire l'"ecotassa") sopra richiamato.

2) *rinvenimento di rifiuti sul suolo, nel suolo o all'interno di strutture edilizie senza che il soggetto responsabile, che abbia la disponibilità a qualsiasi titolo dell'immobile, abbia provveduto alla loro rimozione, all'avvio o al recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi ed al ripristino ambientale dello stato dei luoghi.*

Verificandosi tale situazione il Sindaco del Comune interessato, mediante specifica ordinanza, dovrà imporre ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'immobile (ritenuto responsabile in solido nel caso in cui la violazione sia allo stesso imputabile a titolo di dolo o colpa) l'esecuzione delle predette operazioni ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 22/1997.

I destinatari del provvedimento ordinatorio del Sindaco dovranno provvedere, entro i termini fissati nell'ordinanza stessa a redigere il programma di smaltimento sopra richiamato (si rammenta, al riguardo, che il proprietario sarà tenuto, in ogni caso, all'osservanza di detta ordinanza quando non dimostri, ai sensi del citato art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, di aver presentato tempestiva denuncia di discarica abusiva ai competenti organi prima della contestazione delle violazioni di legge).

Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 22/1997

Il provvedimento ordinatorio assunto dal Sindaco dovrà essere preceduto dall'espletamento di un'accurata indagine conoscitiva volta ad individuare i soggetti nei cui confronti adottare il provvedimento amministrativo in questione.

Fra tali soggetti, peraltro, devono essere senz'altro ricompresi coloro che, sulla base della documentazione disponibile, risultino aver effettuato il trasporto dei rifiuti nonché i produttori dei rifiuti stessi o i detentori da cui risulti esser stata effettuata la spedizione.

L'ordinanza dovrà indicare il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi (l. n. 241/1990), e

dovrà, tra l'altro, prevedere l'obbligo di presentazione, da parte del soggetto interessato, alle autorità competenti, entro il termine ritenuto congruo dalle stesse, un dettagliato *programma di smaltimento* redatto secondo quanto sopra previsto.

Interventi sostitutivi e in danno dei soggetti inadempienti

L'intervento sostitutivo del Sindaco potrà essere disposto secondo il seguente schema:

- a) Rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato che non diano origine a pericoli immediati per l'ambiente e la salute dell'uomo. Al verificarsi della suddetta ipotesi, accertata dai competenti organi preposti al controllo, l'intervento surrogatorio del Comune, assistito o meno da contributo economico regionale, potrà essere attuato una volta esaurite, con esito sfavorevole alla P.A., le iniziative di carattere giudiziario relative ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi nei confronti del Comune da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori;
- b) Rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato che diano origine a pericoli immediati per l'ambiente e la salute dell'uomo. Al verificarsi della suddetta ipotesi, accertata dai competenti organi preposti al controllo, sia pure in pendenza di eventuali ricorsi giurisdizionali a fronte dell'impugnativa dei provvedimenti ordinatori assunti, l'intervento surrogatorio del Comune, assistito o meno da contributo economico regionale, dovrà essere attuato in tempi ristretti proprio al fine di scongiurare eventuali pericoli per l'ambiente e per la salute dell'uomo.

Ovviamente l'allontanamento dei rifiuti in parola dovrà rispettare le indicazioni contenute nello schema sopra citato.

Richiesta di sostegno economico

Al riguardo è opportuno segnalare che la richiesta di sostegno economico alla Regione dovrà essere formulata, da parte del Comune, in maniera dettagliata, esponendo i costi delle varie fasi nelle quali dovrà sostanziersi l'intervento sostitutivo.

Dall'esame di tale richiesta dovrà emergere, tra l'altro, che l'Amministrazione comunale ha esperito tutti i tentativi ed esaurito tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi, nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori.

In particolare nella richiesta dovranno essere indicati i costi da sostenere per:

- caratterizzazione dei rifiuti;
- messa in sicurezza;
- avvio a recupero o a smaltimento definitivo;
- ripristino stato dei luoghi.

Va da sé che l'intervento di sostegno economico della Regione potrà intervenire anche per le singole fasi.

Da ultimo si fa presente che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997, configurandosi l'intervento del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni nella vigente disciplina statale.

B) L'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 contiene la disciplina per la bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

In primo luogo si sottolinea che in attesa della definizione da parte del Ministero dell'ambiente dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, le procedure di bonifica e ripristino ambientale dovranno essere attuate ogni qualvolta si verifichi una variazione significativa delle caratteristiche naturali dei suoli, delle acque superficiali e

delle acque sotterranee rispetto a quelli adiacenti sicuramente non interessati dall'inquinamento in questione (cosiddetto "bianco di riferimento") [n.d.r.: *la materia è stata poi disciplinata con d.m. n. 471/1999, sicché quanto indicato in questa parte della d.G.R. ha certamente perso ogni validità*].

Contenuti minimi del progetto

Fino all'entrata in vigore della suddetta normativa regolamentare statale, il progetto di bonifica dovrà essere redatto:

(omissis – si veda ora il d.m. n. 471/1999)

Ai fini dell'esame e per consentire la successiva approvazione del progetto di bonifica il Comune potrà avvalersi della consulenza tecnica della competente Commissione provinciale sezione ambiente istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 della l.r. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche, oppure, previa stipula di apposita convenzione, del supporto tecnico della direzione provinciale dell'A.R.P.A.V..

Si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997, devono essere prestate a favore della Regione Veneto.

Analogamente a quanto detto in merito alle ordinanze di cui all'art. 14, nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda autonomamente ai sensi del comma 2 dell'art. 17, il Sindaco attiva il procedimento monitorio diffidando, mediante propria ordinanza, il responsabile a porre in essere le attività previste a suo carico dall'art. 17 entro il termine ritenuto congruo dall'amministrazione comunale.

Contenuto della diffida – Ordinanza

La diffida è contenuta in un'ordinanza del Sindaco che deve riportare tutte le informazioni ricevute dagli organi pubblici che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, hanno accertato una variazione delle caratteristiche naturali delle matrici ambientali in un determinato sito.

Detto provvedimento dovrà inoltre essere preceduto dall'espletamento di un'accurata indagine conoscitiva volta ad individuare i soggetti nei cui confronti adottare i provvedimenti amministrativi di competenza.

Fra tali soggetti devono essere senz'altro ricompresi coloro i quali hanno effettuato il trasporto dei rifiuti rinvenuti sull'area, nonché i detentori dai quali è stata effettuata la spedizione dei rifiuti.

La diffida avrà come contenuto l'elencazione della documentazione minima costituente il progetto di bonifica e ripristino ambientale così come indicato nei punti da 1) a 12) sopra richiamati [n.d.r.: *i punti da 1 a 12 sono stati omissi; per i contenuti del progetto di bonifica si veda ora il d.m. n. 471/1999*].

Appare altresì importante sottolineare che fino all'emanazione della normativa tecnica prevista dal più volte citato art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, si dovrà far riferimento alle procedure di analisi del rischio ed ai limiti di accettabilità già in uso a livello nazionale e regionale che, allo stato, risultino formalmente adottati [n.d.r.: *con l'emanazione del d.m. n. 471/1999 quanto indicato in questa parte della d.G.R. ha certamente perso ogni validità*].

Qualora il provvedimento di diffida risulti inottemperato od inefficace, e l'amministrazione comunale, esauriti tutti i legittimi rimedi per far fronte all'inadempienza, sia risultata soccombente, ma persista un'innegabile situazione di oggettivo pericolo per la salvaguardia ambientale ed igienico-sanitaria, il Sindaco dovrà dar corso, quanto meno, all'esecuzione d'ufficio degli «*interventi di messa in sicurezza*» così come previsto dall'art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 22/1997.

In tutta evidenza, l'intervento sostitutivo potrà essere attivato anche senza attendere l'esito

delle eventuali pendenze giudiziarie sopra richiamate qualora gli organi preposti al controllo abbiano accertato una situazione di grave e immediato pericolo per l'ambiente e la salute dell'uomo determinata dalla contaminazione del sito.

Fatto salvo quanto appena esposto in merito a situazioni di oggettivo pericolo, appare quindi evidente che l'intervento d'ufficio attuato dal Comune, assistito o meno da contributo economico regionale, potrà essere realizzato quando risultino esaurite, con esito sfavorevole alla Pubblica Amministrazione, tutte le procedure amministrative sopra indicate.

Anche in questo caso, è opportuno segnalare che la richiesta di sostegno economico presentata alla Regione dovrà contemplare in maniera precisa e dettagliata, i costi delle varie fasi nelle quali dovrà sostanzarsi l'intervento sostitutivo del Comune, mediante la presentazione di un computo metrico estimativo ed un quadro economico di spesa.

Da ultimo si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 22/1997, configurandosi l'intervento del Comune competente quale attività posta in essere in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà procedere al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni contenute nella vigente disciplina statale, tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo in merito alla particolare qualificazione del credito vantato dal Comune per le spese sostenute.